





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: LR 4/10 Art. 12 – Elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale. Approvazione Criteri e modalità per l'iscrizione e l'aggiornamento dell'elenco e revoca della DGR 382/14.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Posizione di Funzione Cultura, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Beni e Attività Culturali;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione della Marche;

VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare;

VISTI gli articoli 22 e 28 dello Statuto regionale;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di determinare, in attuazione dell'art. 12 della l.r. 4/10, i criteri e le modalità per l'iscrizione e l'aggiornamento dell'Elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di revocare la DGR 382/14;
- di stabilire che l'elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale attualmente vigente mantiene la sua validità fino all'approvazione del nuovo elenco.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
Deborah Giraldi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
Luca Ceriscioli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. n. 28) e s.m.i.;
- Legge Regionale 9 febbraio 2010, n. 4 - Norme in materia di beni e attività culturali, art. 12;

### Motivazioni

La l.r. 4/10 (Norme in materia di beni ed attività culturali) all'art. 12 prevede che la Regione promuova, sostenga e valorizzi 'anche mediante la concessione di contributi, l'attività e il patrimonio culturale degli enti, istituti, fondazioni e associazioni che svolgono, con continuità e con elevato livello scientifico, attività culturali, educative ed artistiche'.

Esistono infatti diversi istituti che hanno queste caratteristiche e cioè che 'svolgono con continuità ed elevato livello scientifico attività culturali, educative ed artistiche', detenendo e gestendo spesso beni culturali riconosciuti come tali (archivi storici, biblioteche, raccolte d'arte, ecc...).

Si tratta sostanzialmente di istituzioni che svolgono sussidiariamente funzioni pubbliche, che si trovano cioè ad affiancare gli enti pubblici nella tutela e valorizzazione di beni culturali, nonché nella produzione di significativi impatti sociali attraverso molteplici forme di produzione culturale.

Proprio per sostenere la valenza pubblica e continuativa delle funzioni esercitate, la legge Regionale ha previsto una forma di riconoscimento formale di detti enti istituendo un 'Elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale' (art. 12, comma 2), attuato e gestito secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare (comma 3)'.

Tale riconoscimento, di fatto una forma di accreditamento, è costitutivo dello status di 'istituzione culturale di rilievo regionale' ed è propedeutico per l'accesso ai benefici di legge, di anno in anno definiti in sede di programmazione annuale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I criteri e le procedure vigenti per l'iscrizione all'elenco sono stati definiti con la DGR 382/14. Gli enti ad oggi accreditati sono 27 e l'elenco è consultabile sul sito istituzionale della Regione, sezione Cultura.

In fase di istruttoria delle richieste di iscrizione nonché delle verifiche annuali sulla permanenza dei requisiti, è emersa con evidenza una difficoltà crescente a che le istituzioni iscritte assicurassero il previsto 'permanere dei requisiti' previsti. In particolare, pur permanendo il valore culturale dell'attività delle istituzioni iscritte, molti enti non riescono ad approvare bilanci annuali di attività che attestino livelli di entrata/spesa, superiori a 30.000,00 euro, tetto minimo di dimensione finanziaria che era stato previsto per l'accesso all'elenco.

Si è ritenuto pertanto di revocare la DGR 382/14 e di approvare nuovi criteri e procedure per la costituzione e la gestione del suddetto elenco, rimodulando i requisiti di accesso e permanenza, privilegiando la valutazione sulle dotazioni e sulle funzioni di ambito culturale, secondo quanto descritto nel documento allegato che è parte sostanziale del presente atto.

Si determina inoltre che tutte le indicazioni relative al sostegno degli enti iscritti all'elenco, verranno annualmente definite con apposito atto in esito alla predisposizione del Programma operativo annuale, di cui all'art. 8 della l.r. 4/10.

Con DGR n. 1258 del 30.10.2017 è stato approvato lo schema di atto e ed è stato trasmesso per il parere alla competente Commissione Consiliare, che si è espressa con parere favorevole n. 82 del 11.12.2017.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 6272013 e della DGR 64/2014.

**Il Responsabile del Procedimento**

**Paola Marchegiani**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE CULTURA BENI E ATTIVITA' CULTURALI**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/14. Si attesta che dal presente atto non deriva onere di spesa per la Regione.

IL DIRIGENTE  
Simona Teoldi

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE**

Il sottoscritto propone l'adozione alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/14.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Raimondo Orsetti

La presente delibera si compone di n. 7 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
Deborah Giraldi



ALLEGATO A

**“LR 4/10 Art. 12 – Elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale. Criteri e modalità per l’iscrizione e la tenuta dell’Elenco”**

**1. Riconoscimento di ‘Istituzione culturale di rilievo regionale’**

Possono essere riconosciute e iscritte all’ “Elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale” gli enti, istituti, fondazioni e associazioni che svolgono, con continuità e con elevato livello scientifico, attività culturali, educative ed artistiche’.

Gli enti che intendono accedere all’elenco, dovranno in fase di istanza presentare documentazione atta a certificare la ‘continuità’ dell’attività svolta e le caratteristiche di “elevato livello scientifico’ delle attività culturali, educative ed artistiche’ attivate, che verrà valutata secondo i requisiti di seguito descritti.

**2. Requisiti richiesti**

Natura dell’ente	Sono considerati idonei all’iscrizione le persone giuridiche private, (riconosciute o non riconosciute), che operano senza finalità di lucro, come desumibile dallo statuto e dalle attività effettivamente svolte, in ambiti coerenti con le finalità della l.r. 4/10.
Requisito di “continuità’ dell’attività svolta”.	L’ente deve: <ul style="list-style-type: none"> <li>- essere costituito da almeno tre anni (atto costitutivo), e deve aver operato in questo arco di tempo in ambiti coerenti con le finalità della l.r. 4/10;</li> <li>- avere la disponibilità di una sede, che può essere di proprietà, concessa da ente pubblico, a titolo gratuito o oneroso, in affitto o in comodato da privato, purché con atto registrato, e con destinazione conforme con l’accesso al pubblico;</li> <li>- documentare una base associativa adeguata alle finalità statutarie;</li> <li>- disporre di un bilancio approvato secondo le modalità previste dallo Statuto e dalla normativa vigente e congruo rispetto alle finalità statutarie e il piano di attività svolto e programmato;</li> <li>- disporre di un adeguato piano di attività almeno triennale.</li> </ul>
Attestazione di “elevato livello scientifico” delle attività culturali, educative ed artistiche’ attivate	L’ente deve: <ul style="list-style-type: none"> <li>- avere un referente scientifico, con curriculum adeguato e coerente alle attività programmate e prodotte;</li> <li>- attestare la proprietà o disponibilità di patrimonio culturale secondo le definizioni di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i. rispetto al quale l’ente attua azioni di concorso nella tutela o di valorizzazione;</li> <li>- documentare l’alto livello delle attività di produzione culturale svolte, delle funzioni culturali assicurate, e del programma in essere con una apposita relazione, che elenchi i risultati ottenuti e</li> </ul>



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

programmati. Tale relazione verrà pubblicata sul sito istituzionale della Regione.

Non è ritenuta coerente con le finalità di legge l'attività generica di promozione e di animazione territoriale pur se a base culturale, l'attività riconducibile ad altre specifiche leggi di settore (spettacolo, cinema, animazione turistica, folklore e rievocazioni) o svolta con caratteristiche commerciali (editoria, artigianato artistico, gallerie d'arte contemporanea, ecc..).

### 3. Presentazione della istanza di iscrizione

Le istituzioni culturali interessate possono presentare istanza alla struttura regionale competente tramite una dichiarazione sostitutiva, resa su una modulistica che sarà appositamente predisposta, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, da cui risulti il possesso dei requisiti previsti.

Allegati alla dichiarazione saranno:

- atto costitutivo;
- statuto ed eventuali variazioni e modifiche;
- atto di disponibilità della sede;
- referente scientifico individuato e relativo curriculum;
- elenco dei soci, degli eventuali dipendenti, e delle risorse umane a diverso titolo coinvolte;
- relazione relativa all'attività svolta con riferimento alle finalità statutarie nell'anno precedente ed il piano di attività programmata per l'anno in corso, contenente anche la descrizione dettagliata del patrimonio culturale detenuto, delle modalità di fruizione assicurate, delle attività di concorso nella tutela e valorizzazione assicurate, nonché dei prodotti di rilevante interesse culturale ottenuti o programmati;
- bilancio consuntivo approvato dell'anno precedente e bilancio preventivo approvato per l'anno in corso, che attestino adeguatezza rispetto alle attività svolte e alle finalità programmate.

### 4. Procedura di iscrizione, tempi del procedimento, tenuta dell'elenco

L'iscrizione viene decretata con atto del dirigente, entro 60 giorni dal recepimento dell'istanza. L'elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

L'istituzione iscritta potrà presentare accesso ai benefici previsti per l'Elenco di cui all'articolo 12 della l.r. 4/10 nell'anno successivo a quello di iscrizione, sulla base delle dotazioni e delle procedure previste in sede di Programmazione annuale.

### 5. Verifica annuale sulla permanenza dei requisiti e decadenza dell'iscrizione all'elenco

La verifica sulla permanenza dei requisiti sarà effettuata annualmente (art. 12, comma 3) in occasione della presentazione di istanze (di contributo o altro) che dette istituzioni potranno presentare. Nel caso di Istituzioni iscritte che non presentino istanze, la verifica sarà effettuata d'ufficio.

PH